



## COMUNE DI STRADELLA

PROVINCIA DI PAVIA

-----

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Prima- – Seduta di prima convocazione

NR. 74 DEL 20-12-2021

COPIA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022**

L'anno duemilaventuno addi venti del mese di dicembre, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

CANTU' ALESSANDRO	P	MOSCATELLI DANIELE	P
DI MICHELE DINO	P	MANELLI FRANCESCA	P
RICOTTI ANDREA	P	MOLINELLI ALBERTO	P
GIANNINI ISABELLA	P	MAGGI PIER GIORGIO	P
VERCESI MARIA GRAZIA CARLA VITTORIA	P	MERALDI ANTONIA LUISA	P
QUARONI ALESSANDRO	P	MOSSI ALESSANDRA GIOVANNA	P
GALLI MICOL	P	LOMBARDI PIETRO ANGELO	P
FRUSTAGLI ANDREA	P	GROSSI MATTIA	P
GE MARIA ROSA	P		

Numero totale **PRESENTI: 17 – ASSENTI: 0**

Sono altresì convocati:

Assessore esterno	Presente /Assente
ANTONIO VECCHIO	P
ROBERTA REGUZZI	P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Elisabetta D'Arpa.

Il sig. ALESSANDRO CANTU', nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

*Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all' emergenza CoViD 19 e delle modalità alternative consentite rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si è svolta in modalità telematica (videoconferenza) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni.*

Il Sindaco conferma ai Consiglieri Comunali collegati in videoconferenza la modalità di votazione come già convenuto durante la conferenza dei Capigruppo del 22 giugno 2020 e come già effettuata nelle precedenti sedute on line: il voto sarà dichiarato da ciascun Capogruppo per tutti i componenti collegati. Dopo la dichiarazione di voto sarà richiesto ai presenti se qualcuno del gruppo intende esprimere un voto diverso. Allo stesso modo si procederà per votare l'immediata eseguibilità. I Consiglieri sono tutti favorevoli a detta modalità.

Il Sindaco interpella il Segretario Generale che conferma.

**Il Sindaco** introduce l'argomento e cede la parola **all'Assessore alla partita Antonio Vecchio** che così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Eccomi. Scusate, eh. Bene, parliamo dell'imposta municipale propria IMU approvazione aliquote anno 2022. Riepilogo brevemente che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, che con l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre '19, è stabilito l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo. A decorrere dal 2020 le disposizioni che disciplinano IMU e TASI quali componenti dello IUC istituito con la legge 147 del 2013, sono state abrogate. Quindi, l'IMU oggi è disciplinato dalla legge 160/2019. I punti fondamentali sono: il presupposto dell'imposta è che il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di una unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Poi, nel dettaglio sono assimilati alla abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, un solo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate. Quindi, richiamato il comma 741 contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze, aree fabbricabili e terreno agricolo, sono esenti dalle imposte i terreni agricoli qualificati in termini di quanto posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, nel caso delle isole minori non è nel nostro caso. Considerato che il comma 760 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato. Considerato che il comma 747 conferma con alcune modifiche la seguente riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno del quale sussistono dette condizioni, con inagibilità o inabitabilità accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso. Quindi, ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione alla abitazione principale prevista dall'articolo 1 del comma 741 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Quindi, richiamati tutti i seguenti commi, si dà atto che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno in cui si è protrato il possesso. Il versamento dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. L'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2022 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU, è quella stabilita dall'articolo 15 bis del decreto 30 aprile 2019, che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF, Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022.

Quindi, a questo punto, dato atto che queste premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, si chiede di approvare a seguito delle vigenti disposizioni in materia le seguenti aliquote, in relazione all'IMU, con efficacia dal primo gennaio 2022, che sono già le stesse, confermate quelle del '21 che ripeto, altri fabbricati esclusi A10, 10,25 per mille; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, esclusi D5, 10,25 per mille di cui 7,60 per mille riservato allo Stato; fabbricati categoria A10, uffici e D5, banche e assicurazioni, 10,60 per mille; abitazione principale e relative pertinenze, così come è definita dall'articolo 13, comma 2, convertito nella legge 214, immobili equiparati all'abitazione principale, sono esclusi dall'IMU; l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, 5 per mille; terreni agricoli, 10,25 per mille; aree edificabili, 10,60 per mille; fabbricati rurali ad uso strumentale, azzeramento della aliquota, quindi zero; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, quindi i cosiddetti immobile merce, è zero per mille, cioè è azzerata l'aliquota, sono esenti dal primo gennaio '22. Queste sono le aliquote, appunto, che si confermano come l'anno precedente di cui si chiede l'approvazione. Grazie.”

**Il Sindaco:** “Grazie Assessore Vecchio. Allora, apriamo il dibattito. Chiedo se ci sono interventi sul punto. Non vedo richieste. Allora, do la parola per le dichiarazioni di voto. Capogruppo Maggi.”

**Il capogruppo di “Alleanza Civica la Torre detta Torre Civica” Pier Giorgio Maggi,** così interviene secondo la trascrizione della registrazione:  
“Essendo il punto strettamente collegato a quello del bilancio votiamo nella stessa maniera, votiamo contro.”

**Il Sindaco:** “Grazie. Allora, capogruppo Grossi.”

**Il capogruppo di “La Strada Nuova” Mattia Grossi,** così interviene secondo la trascrizione della registrazione:  
“Il mio voto è contrario.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Moscatelli per la dichiarazione di voto.”

**Il capogruppo di “Per Stradella Cantù Sindaco” Daniele Moscatelli,** così interviene secondo la trascrizione della registrazione:  
“Favorevole.”

**Il Sindaco:** Allora, porto in votazione il punto 4: << imposta municipale propria IMU. Approvazione aliquote anno 2022 >>. Capogruppo Moscatelli.”

**Il Consigliere Daniele Moscatelli:** “Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Maggi.”

**Il Consigliere Pier Giorgio Maggi:** “Contrario.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Grossi.”

**Il Consigliere Mattia Grossi:** “Contrario.”

**Il Sindaco:** “Il punto 4 è approvato. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Capogruppo Moscatelli.”

**Il Consigliere Daniele Moscatelli:** “Favorevole.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Maggi.”

**Il Consigliere Pier Giorgio Maggi:** “Contrario.”

**Il Sindaco:** “Capogruppo Grossi.”

**Il Consigliere Mattia Grossi:** “Contrario.”

**Il Sindaco:** “Il punto è immediatamente eseguibile.”

Quindi, esaurita la discussione;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**Visto** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Evidenziato che**, la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è ferma attualmente al 31 dicembre 2021;

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”* e che ha stabilito l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Visto** che l'area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi e nella nuova formulazione della norma le aree fabbricabili pertinenti ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistiche (cioè se lo strumento urbanistico, generale o attuativo, prevede delle zone pertinenti) e se sono accatastate unitamente al fabbricato;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che per il Comune di Stradella si fa riferimento all'Accordo Territoriale per i comuni della Provincia di Pavia sottoscritto in data 03.09.2019;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità precedenti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

**Considerato** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, prevedendo la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);

**Considerato** che tale decreto non è ancora stato emanato e che per quanto concerne il prospetto di cui al comma 757 nulla di nuovo è al momento previsto;

**Dato atto** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2022 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022 ( termine perentorio), ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022;

**Considerato** che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, si applicherebbero le aliquote vigenti nell'anno precedente;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 75 del 21.12.2020 , con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2021;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2020;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Attestata** l'insussistenza di situazioni che possano generare conflitto di interesse;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole del Revisore Contabile;

**Visto** l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti n. 17

voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 5 (Grossi, Lombardi, Maggi, Meraldi, Mossi)

Astenuti zero;

## **DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.



2. **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, **con efficacia dal 1° gennaio 2022**:

Altri fabbricati ( esclusi A10)	10,25 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( esclusi D 5)	10,25 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Fabbricati cat. A10 (uffici) e D 5 (banche, assicurazioni)	10,60 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,00 per mille
Terreni agricoli	10,25 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille (azzeramento aliquota)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0 per mille (azzeramento aliquota) (Esenti dal 1° gennaio 2022)

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

6. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022.

SUCCESSIVAMENTE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti n. 17

voti favorevoli n. 12

voti contrari n. 5 (Grossi, Lombardi, Maggi, Meraldi, Mossi)

Astenuti zero;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2022**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 07-12-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

*f.to Dott.ssa Ilaria Balduzzi*

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2022**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in  
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 07-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO

*f.to Dott.ssa Ilaria Balduzzi*

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to *ALESSANDRO CANTU'*

IL SEGRETARIO  
f.to *Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 138 Reg. Pubbl.

- Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 31-01-2022 all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 31-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to. *Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 10-02-2022

Lì 10-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo.

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*